



## *Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

### *Il Presidente*

- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 con il quale è stato approvato l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», pubblicato sul Supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 febbraio 2018, n. 42;
- VISTO** il decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
- VISTO** in particolare il comma 1 dell'articolo 14 del succitato decreto legge 28 settembre 2018, n.109, come da ultimo modificato dall'articolo 49, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede quanto segue: *«Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti»;*
- VISTO** altresì il successivo comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, come da ultimo modificato dall'articolo 49, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede quanto segue: *«Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile*

*della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1»;*

**VISTO** l'articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con cui è istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), al fine di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali;

**VISTO** in particolare l'articolo 12, comma 4, del predetto decreto-legge n. 109 del 2018, secondo cui l'ANSFISA:

*«a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;*

*b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;*

*(...)*

*m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;»;*

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 ottobre 2019, n. 430, che attua l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018;

**VISTE** le «Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti» (di seguito Linee Guida), in ordine alle quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole n. 88/2019 nell'adunanza di Assemblea generale del 17 aprile 2020, svoltesi in modalità telematica;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, con il quale sono state adottate le «Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti», da applicarsi su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali;

- CONSIDERATO** che l'AINOP è istituito con la finalità di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche e che gli elementi costituenti l'AINOP devono essere congruenti con gli stessi elementi che costituiscono l'ossatura informativa utilizzata dalle Linee Guida;
- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1 luglio 2022, n. 204, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 196 del 23 agosto 2022, con il quale sono state adottate, in sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, le «Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti», da applicarsi su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali e anche sulle medesime opere esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali;
- VISTO** in particolare il comma 3 dell'articolo 1 del succitato decreto ministeriale 1 luglio 2022, n. 204, il quale prevede quanto segue: *«Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, su proposta di ANSFISA, per l'applicazione generale da parte di tutti i gestori dei ponti esistenti, compresi Anas S.p.A. e i concessionari autostradali, sono altresì adottate, entro 30 giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le "Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti»;*
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici 21 settembre 2022, n. 326, con il quale, previo parere favorevole dello stesso Consesso, sono state adottate le «Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti», proposte da ANSFISA;
- VISTA** l'urgenza segnalata da ANSFISA di rendere efficace l'aggiornamento delle suddette Istruzioni operative per i motivi di cui alla nota prot. n. 11404 del 12.02.2025, quale strumento di ulteriore chiarezza e uniformità interpretativa delle Linee Guida e delle Istruzioni operative vigenti, dal carattere meramente esplicativo e non innovativo;
- VISTO** il parere favorevole n. 17/2025 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza di Assemblea generale del 24 luglio 2025, in ordine al testo di aggiornamento delle «Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti», proposto da ANSFISA;
- CONSIDERATO** che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella succitata adunanza, ha ritenuto la trattazione dell'Istruzione operativa n. 6.1.5.3.2 meritevole di un maggiore approfondimento, da rinviare ad un'apposita seduta;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici 5 novembre 2025, n. 413, con il quale, previo il richiamato parere favorevole dello stesso Consesso, è stato adottato il testo di aggiornamento delle «Istruzioni operative per l'applicazione

delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti», proposto da ANSFISA;

**VISTA** la nota prot. n. 80369 del 21.10.2025 con la quale ANSFISA ha trasmesso, per il parere di competenza, la nuova proposta di istruzione operativa n. 6.1.5.3.2, dal carattere meramente esplicativo e non innovativo, in coerenza con il testo di aggiornamento delle «Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti» di cui al decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici 5 novembre 2025, n. 413;

**VISTO** il parere favorevole n. 83/2025 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 10 Aprile 2026, in ordine al testo dell'istruzione operativa n. 6.1.5.3.2, come da ultimo proposto da ANSFISA;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del succitato parere n. 83/2025, il testo dell'Istruzione operativa n. 6.1.5.3.2 approvato dall'Assemblea Generale del Consesso deve costituire integrazione al testo delle «Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti» adottato con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici 5 novembre 2025, n. 413;

## DECRETA

### Articolo 1

1. È apportata un'integrazione al testo delle «Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti» adottato con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici 5 novembre 2025, n. 413.

Al paragrafo 6.1.5.3 (Condizioni di transitabilità), dopo l'istruzione operativa n. 6.1.5.3.1, dal colore di fondo grigio, è aggiunta la seguente, dal colore di fondo celeste, alligata all'esterno del riquadro grigio della prima:

#### ***"ISTRUZIONE OPERATIVA 6.1.5.3.2***

Nel caso in cui la programmazione o la progettazione degli interventi non sia avvenuta entro i 5 anni dalla prima verifica di transitabilità, in presenza di impedimenti adeguatamente documentati, il gestore valuta, tre mesi prima della scadenza dei predetti 5 anni, se consentire l'ulteriore esercizio dell'opera, fatta salva la necessaria e regolare manutenzione ordinaria.

A tal fine, per consentire l'ulteriore esercizio dell'opera, tra le possibili misure temporanee di gestione e mitigazione del rischio, fermo restando quanto previsto alla I.O. 6.1.5.3.1, si può dare corso al progetto e all'attuazione di un sistema di monitoraggio strumentale o all'adeguamento di quello eventualmente già installato tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- a) il progetto del sistema di monitoraggio, da sviluppare nell'ambito della valutazione accurata della sicurezza, sia conforme alle norme di settore applicabili e alle Linee Guida (§ 7.6 e §7.7), tenendo anche conto delle indicazioni fornite dall'Allegato 1 ai "Criteri per la valutazione dei piani di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti viadotti e gallerie previsti dal piano nazionale complementare al PNRR" di cui alla nota ANSFISA n. 26057 del 15.06.2022. Il progetto definisce, in relazione alla specificità dell'opera, almeno le seguenti caratteristiche:
  - le grandezze da rilevare e i relativi campi di variazione;

- le frequenze di misura;
  - il numero, la tipologia e le caratteristiche degli strumenti;
  - le modalità di gestione del sistema stesso;
- b) il piano di manutenzione;
- c) il protocollo di sorveglianza, basato su opportune soglie di attenzione delle grandezze misurate, determinate in base a modelli previsionali di tipo deterministico e/o statistico.

Come già previsto dalla istruzione operativa 6.1.5.3.1, in presenza di tali azioni di monitoraggio, allo scadere del tempo di riferimento della prima verifica di transitabilità ( $t_{ref} = 5$  anni) è possibile ripetere la verifica ed estendere l'esercizio del ponte in condizioni di transitabilità per ulteriori 5 anni. Decorso tale termine (fino a 10 anni dalla prima verifica di transitabilità), nelle more dell'ultimazione degli interventi e giustificando adeguatamente da parte del gestore le motivazioni del loro ulteriore ritardo di attuazione, è data la facoltà al gestore di valutare se consentire o meno l'esercizio ulteriore e straordinario del ponte, così come previsto dal § 6.1.5.3 delle Linee guida, che riporta: "[...] Resta inteso che la tempistica va rispettata in modo rigoroso, diversamente occorre valutare se consentire o meno l'ulteriore esercizio del ponte".

La possibilità di mantenere il ponte in esercizio, straordinariamente, in condizioni di transitabilità è condizionata all'aggiornamento periodico della **verifica accurata, da ripetersi almeno annualmente**, tenendo in debito conto i risultati del monitoraggio con particolare riferimento alle condizioni di evoluzione del degrado dell'opera e alle azioni interferenti, da cui far discendere un giudizio di transitabilità attualizzato nel tempo. Tale aggiornamento deve tenere in considerazione sia i risultati del sistema di monitoraggio, comprovandone l'efficacia e l'affidabilità, sia gli interventi di manutenzione ordinaria posti in essere con continuità dal Gestore, comprovandone l'efficacia al fine di preservare lo stato dell'opera e mantenere condizioni di rischio accettabili.

A queste condizioni, fermo restando che la facoltà di consentire l'ulteriore esercizio del ponte resta nella esclusiva responsabilità/competenza del Gestore, come sopra anticipato, il ponte potrà essere mantenuto in esercizio in condizioni di transitabilità, *con specifica motivazione tecnica e gestionale, con riguardo alla peculiare condizione dell'opera*, per un **ulteriore periodo di 5 anni** quale misura straordinaria rispetto al termine sopra indicato e quindi per un **periodo complessivo non maggiore di 15 anni**, a decorrere dalla prima verifica di transitabilità (al tempo 0).

”

2. Restano validi gli allegati delle «Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti» di cui al decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici 5 novembre 2025, n. 413.

## Articolo 2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla pagina dedicata, accessibile al link <https://mit.gov.it/normativa> ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Il Presidente  
ing. Massimo Sessa